



Comune di Porto Venere
Provincia della Spezia

Il Sindaco

ORDINANZA N. 2616 R.O.

DIVIETO DI ACCESSO E DI ARRAMPICATA PARETE CENTRALE DEL MONTE MUZZERONE

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000 che concede al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

VISTO il Piano del Parco di Porto Venere approvato con deliberazione del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria n. 38 seduta 11.10.2007;

VISTO quanto stabilito nell'art. 5.4 del Piano del Parco di cui sopra che consente l'arrampicata all'interno della RNI.1 "Falesie di Porto Venere – Muzzerone – Castellana" ma solo nelle vie già individuate e opportunamente segnalate;

CONSIDERATE le segnalazioni pervenute relative alla pericolosità di arrampicare in vie oramai vetuste e vista l'intenzione della Amministrazione di intervenire in tal senso (Deliberazione della Giunta Comunale n. 45/13);

CONSIDERATA la determina n. 475/13 con la quale veniva conferito un incarico per uno studio geologico, geomorfologico e geomeccanico della parete centrale del Muzzerone con lo scopo di indagare la stabilità geologica delle aree ove sono presenti le vie di arrampicata maggiormente frequentate;

CHE tale studio (prot. n. 6287/2014) ha evidenziato la presenza di blocchi più o meno grandi di roccia instabili distribuiti su tutta l'area indagata che determinano differenti gradi di rischio per la libera fruizione;

CHE è intenzione dell'Amministrazione intervenire al più presto con interventi mirati che portino ad una fruizione dell'area compatibile con i rischi legati all'attività di arrampicata libera;

DATO atto che attualmente l'area indagata è fortemente frequentata, vista anche la presenza di vie di arrampicata di media-bassa difficoltà e con sentieri di facile accesso;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

ATTESO che del presente provvedimento è stata data preventivamente comunicazione al Prefetto della Spezia;

PER motivi di tutela pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Castellana" del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, nell'area individuata quale "parete centrale del Muzzerone" (individuata da mappa allegata) **venga interdetto l'accesso nonché l'attività di arrampicata;**

CHE venga data adeguata diffusione della presente anche attraverso l'apposizione di idonea segnaletica nelle aree succitate;

CHE copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura, ai competenti Uffici Regionali e Provinciali, alle Forze dell'Ordine e al CAI/Soccorso Alpino;

CHE il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza comunale, li 06.08.2014

Il Sindaco
Matteo Cozzani


